

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

FAQ (DERIVATI)

Ove non espressamente specificato i riferimenti normativi si intendono fatti al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013.

D. *Si chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'imposta in caso di contratti di portfolio swap "dinamici" su basket di indici, ove la composizione degli indici non sia decisa dalle parti (ad esempio, indici quali il FTSE MIB), mentre le parti possono scegliere di modificare il peso degli indici all'interno del basket o di variare la tipologia di indici compresi nel basket.*

R. Nei casi di swap "dinamici" su basket di indici l'imposta, come precisato nella FAQ 8 relativa a strumenti derivati e altri valori mobiliari, deve essere applicata distintamente alle posizioni su ciascun indice, considerando ciascuna posizione come sottostante di un separato strumento finanziario. Ovviamente, dato che il contratto riguarda indici, andrà valutato per ognuno di questi se è soddisfatta la prevalenza dei titoli o strumenti finanziari di cui al comma 491 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM. Come già specificato nella relazione illustrativa al DM correttivo del 16 settembre 2013, anche in caso di swap dinamico su basket di indici, qualora la composizione del singolo indice subisca variazioni non decise dalle parti, il test di prevalenza va effettuato non solo alla stipula dello swap, ma anche successivamente qualora il test di prevalenza non abbia portato in precedenza ad un pagamento dell'imposta.

D. *Si chiede di chiarire la modalità di calcolo della base imponibile di un contratto di swap su un basket "dinamico" di azioni, titoli, strumenti e/o indici di cui ai commi 491 e 492, e, in particolare, se ogni singola azione, titolo, strumento e/o indice determini un singolo e separato momento impositivo.*

R. Si ribadisce, come già precisato nella FAQ 8 relativa a strumenti derivati e altri valori mobiliari, che l'imposta deve essere applicata distintamente alle posizioni su ciascun azione, titolo, strumento e/o indice di cui ai commi 491 e 492, considerando ciascuna posizione come sottostante di un separato strumento finanziario. Si consideri ad esempio uno swap su un basket "dinamico" di azioni composto da un'azione X (rientrante nel campo di applicazione della FTT; valore nozionale

15.000 euro), un'azione Y (rientrante nel campo di applicazione della FTT; valore nozionale 490.000 euro) e un'azione Z (non rientrante nel campo di applicazione della FTT; valore nozionale 550.000 euro). L'imposta di cui al comma 492 sarà dovuta sulle singole posizioni; per lo swap sull'azione X, l'imposta è pari a 5 euro, mentre per quello sull'azione Y è pari a 50 euro; nessuna imposta è dovuta per lo swap sull'azione Z. Ovviamente, le stesse considerazioni valgono se ad esempio il basket "dinamico" è composto non solo da azioni, ma anche da indici, titoli o altri strumenti di cui ai commi 491 e 492 rientranti nel campo di applicazione della FTT.

Qualora lo swap contempli posizioni "short" e "long" sullo stesso titolo, così come precisato nella FAQ 8 relativa a strumenti derivati e altri valori mobiliari, la base imponibile per ogni controparte e per ciascun titolo è pari alla somma del valore assoluto del valore nozionale della posizione "short" e della posizione "long". Si consideri ad esempio uno swap su un basket dinamico di azioni che tra le altre contempli una posizione "long" sull'azione X (valore nozionale 90 mila euro) e una posizione "short" sulla stessa azione X (valore nozionale 55 mila euro) con la stessa controparte; in questo caso la base imponibile per la posizione sulla azione X è pari a 145 mila euro.

Da ultimo, sempre nel caso di swap su basket "dinamici", qualora sia chiusa anticipatamente una sola posizione, se la chiusura anticipata è prevista dal contratto quale facoltà delle parti, si ribadisce, così come chiarito nella FAQ 15 relativa a strumenti derivati e altri valori mobiliari, che l'esercizio di questa facoltà non comporta modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 8 e, quindi, non è soggetta ad imposta.

D. *I contratti di swap possono prevedere che per gestire il rischio di controparte il reset del contratto non avvenga a date prestabilite, ma al raggiungimento di una certa soglia di rischio. Si chiede di chiarire se anche in questi casi si applichino le conclusioni esposte nella FAQ 16 relativa a strumenti derivati e altri valori mobiliari.*

R. Si ritiene che non si origini un evento impositivo, come chiarito nella FAQ 16, anche nei casi in cui il contratto non preveda date prestabilite per i reset, ma comunque il parziale scambio anticipato della performance complessiva finale avvenga sulla base di modalità prestabilite rispettando le condizioni indicate nella stessa FAQ 16.

D. *Si chiede di chiarire le modalità di calcolo dell'imposta per contratti swap di tipo statico che prevedano uno scambio di flussi determinati per ciascuna gamba del contratto - ossia per le posizioni di tipo "long" e di tipo "short" - con riferimento a titoli, strumenti finanziari o indici di cui al comma 491 e/o 492.*

R. Qualora il contratto swap preveda lo scambio di flussi determinati, sia per la posizione “long” sia per la posizione “short”, sulla base del rendimento di uno strumento finanziario di cui al comma 491 e/o 492 (o di un basket di tali strumenti), andrà innanzitutto valutata la prevalenza di questi titoli per ciascuna delle due “gambe” del contratto (cioè per la posizioni di tipo “long” e per quella di tipo “short”); qualora il test della prevalenza sia superato da entrambe le due posizioni, il valore nozionale di riferimento per il calcolo dell’imposta è pari alla somma dei valori assoluti dei valori nozionali delle “gambe”; negli altri casi, è pari al valore nozionale della posizione che supera il test di prevalenza.

D. *Si chiede di chiarire la modalità di calcolo della base imponibile nei casi di swap su basket “statici” composti da titoli che solo in parte rientrano tra quelli cui si applica l’imposta prevista dal comma 491.*

R. L’art. 9 del DM, nel dettare le regole di individuazione della base imponibile per gli strumenti finanziari cui si applica l’imposta di cui al comma 492, prevede al comma 3 che “qualora il valore nozionale sia rappresentato anche da strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale delle medesime azioni, strumenti e titoli”. A tal fine, si precisa che, una volta superata la verifica ex comma 2 dell’articolo 7 del DM, ai fini dell’applicazione dell’imposta deve essere considerato il valore nozionale complessivo di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, applicandosi quindi l’imposta al valore nozionale degli strumenti di tale specie anche se diversi da quelli cui si applica il comma 491 (ad esempio, azioni emesse da soggetti non residenti o emesse da società residenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro).

D. *Con riferimento alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 si chiede di chiarire a quale scaglione occorre riferirsi nel caso di valore nozionale del contratto che coincide con il limite massimo di uno scaglione e il limite minimo di quello successivo.*

R. Come si desume dall’instestazione dell’ultima colonna della tabella, il valore indicato come valore minimo è da intendersi come “superiore a”. Ad esempio, nel primo scaglione rientrano contratti con valore nozionale da 0 a 2.500 euro, nel secondo quelli con valore superiore a 2.500 euro e fino a 5.000 euro.